

R.G. 70-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Filomena Errico	Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

visti gli atti relativi alla procedura di sovraindebitamento presentata ex artt. 268 ss. CCII da [REDACTED], nata a Parma il [REDACTED] residente in [REDACTED], assistita nella presente procedura dall' avv. MARINA RONCHINI e dall'avv. CRISTINA SIRIGNANO, elettivamente domiciliata in Parma, , via Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avv. MARINA RONCHINI;

premesso che:

in data 2 agosto 2023 la ricorrente ha depositato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex art 268 CCII ed, in subordine, domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art 283 CCII;



in data 12 e 15 settembre 2023 la ricorrente ha provveduto a depositare le integrazioni richieste dal GD con decreto del 31 agosto 2023 in merito alla documentazione allegata a corredo della domanda ed alla relazione particolareggiata;

rilevato che:

come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione può essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento;



non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- dichiarazione di assenza di dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori per non aver percepito redditi (cfr. doc. 40 allegato ad integrazioni depositate in data 15 settembre 2023);
- l'inventario dei beni della ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II, CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma quarto lett. b), CCII);

considerato che:

secondo quanto attestato dal Gestore la ricorrente ha svolto attività imprenditoriale fino all'agosto 2013, risulta attualmente occupata quale coadiuvante della azienda agricola della madre [REDACTED] e vive con



la suddetta che provvede al mantenimento; non risulta avere beni mobili ed immobili liquidabili, né risulta titolare di alcun reddito;

a fronte di un passivo complessivamente pari € 59.410,59 (di cui € 3.340,59 crediti prededucibili ed € 59.410 chirografari) l'attivo è costituito da disponibilità liquide per € 10.000 erogate in un'unica soluzione dalla madre della ricorrente, a titolo di c.d. "finanza esterna", sufficienti al pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC – advisor legale, registrazione sentenza) e dell'11,88 % dei creditori chirografari;

l'attivo della procedura è costituito esclusivamente da risorse apportate da un terzo soggetto;

deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (al pari, nel vigore della L 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore, metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. "finanza esterna"). E' noto il diverso ed autorevole orientamento incline ad escludere, peraltro in situazioni non completamente assimilabili a quella che occupa, l'ammissibilità della domanda di liquidazione dei beni o di apertura della liquidazione controllata ove il soddisfacimento dei creditori sia stato programmato unicamente mediante l'apporto di risorse esterne, non potendo, in tesi, la c.d. "finanza esterna" trovare spazio nella procedura liquidatoria. ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento (accordo di composizione e piano del consumatore ora concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore): la somma messa a disposizione dal terzo non costituirebbe infatti un bene del debitore assoggettabile a liquidazione ex art. 14 ter ss. L. 3/2012 (Tribunale di Milano, 8 maggio 2021 in www.dirittodellacrisi.it; Tribunale di Rimini 8 dicembre 2020 in www.ilcaso.it); ritenere ammissibile la domanda di accesso alla liquidazione



controllata sul solo presupposto di flussi finanziari esterni implicherebbe poi legittimare una modalità elusiva dei requisiti richiesti per l'esdebitazione dell'incapiente, in particolare la valutazione di meritevolezza del debitore; condizione di ammissibilità invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata (Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023 in www.dirittodellacrisi.it), con conseguente, eventuale, necessità di riquilibrare la domanda in richiesta di esdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012 ovvero, nel vigore del Codice della Crisi, in domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente ex art 283 CCII. Tanto premesso, vigente la L 3/2012, questo Tribunale ha già osservato che “Sotto il profilo sistematico non sembra tuttavia possano rilevarsi nella disciplina dettata dalla L 3/2012 ostacoli insuperabili rispetto alla possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte del sovraindebitato, privo di beni mobili ed immobili, ma destinatario di utilità provenienti da terzi vincolate all'ammissione. L'art 8 comma II L. 3/2012 consente l'apporto di finanzia esterna nell'accordo e nel piano, suscettibili ex art. 14 quater L. 3/2012, di essere convertiti in una procedura di liquidazione dei beni. Si è poi osservato come rispetto all'apertura della liquidazione del patrimonio, strutturata in conformità ad uno schema mutuato dal fallimento, non possa ritenersi d'ostacolo l'assenza di beni in capo al sovraindebitato, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini della dichiarazione di fallimento (Tribunale di Verona 21 dicembre 2018 in www.ilcaso.it). La liquidazione dei beni è infatti, al pari del fallimento, una procedura a carattere universale, per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore). L'art. 14 ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione; ai sensi dell'art. 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono



oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; inoltre, considerato che ai sensi dell'art. 14 quinquies lettera d) il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, non può escludersi (Tribunale di Verona cit.) che l'accesso alla procedura possa avvenire anche in difetto dei suddetti beni. In tale ottica si è ritenuta pacificamente meritevole di accoglimento la domanda di liquidazione dei beni del debitore privo di beni immobili o mobili che possa tuttavia contare su redditi futuri derivanti dalla propria attività professionale o abbia posto a disposizione dei creditori il credito da anticipazione del T.F.R. maturato (Tribunale di Bologna 4 agosto 2020; Tribunale di Ancona 8 ottobre 2020 entrambe in [www. Ilcaso.it](http://www.Ilcaso.it)). Ad identiche conclusioni deve allora pervenirsi quando il soddisfacimento dei creditori venga programmato esclusivamente attraverso l'acquisizione alla procedura di liquidazione del patrimonio di somme provenienti da terzi, la cui erogazione avvenga gratuitamente e senza obbligo di restituzione subordinatamente all'apertura della procedura. La nozione di beni liquidabili ex art 14 ter L 3/2012 , alla luce della complessiva disciplina dell'istituto, può legittimamente ritenersi estesa infatti a beni (o crediti) futuri (quali liberalità erogate in funzione della liquidazione e destinate al soddisfacimento dei creditori) quando ne sia ragionevolmente probabile o certa l'acquisizione all'attivo della procedura, in esito all'apertura di essa, e non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio (nella prospettiva del quale, peraltro, il positivo riscontro riguardo all'ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio proposta dall'odierna ricorrente appare un'alternativa certamente preferibile all'esdebitazione ex art 14 quaterdecies L 3/2012)” (Tribunale di Parma; 13 febbraio 2022). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel vigore del CCII: pur non riproducendo la nuova normativa una disposizione analoga all'art 14 undecies



L 3/2012, non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e dell'odierna liquidazione giudiziale (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); neppure può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione - in € 555,00 mensili al netto delle imposte;

quanto eccede tale somma, ivi comprese eventuali sopravvenienze, dovrà essere versato al Liquidatore;

ritenuto che:

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p 12) ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;



il compenso pattuito con i difensori/advisors, non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato Gestore, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato il suddetto limite;

il compenso complessivamente indicato dal Gestore e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (*“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”*) dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato il suddetto limite;

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

CONFERMA

nelle funzioni di liquidatore l'avv. GIUSEPPE MAGHENZANI TAVERNA
CIPELLI, già nominato Gestore ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall’art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i flussi finanziari erogati da terzi, al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 555,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi ;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;



ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

l'art. 150 CCI, il quale statuisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura"

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/07 ed il 30/01 di ogni anno (a partire dal 30/01/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;



b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 20 settembre 2023

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

